

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3532

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REALACCI, PAOLETTI TANGHERONI, ADDUCE, ARRIGHI, BEL-
LINI, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, BIELLI, BIMBI, BIONDI,
BOATO, BOLOGNESI, BOVA, BRUSCO, BUFFO, CALZOLAIO, CAMO,
CARBONI, CARLI, CASTAGNETTI, CENNAMO, CENTO, CHIARO-
MONTE, CIMA, CORDONI, MAURA COSSUTTA, CRISCI, D'AGRÒ,
D'ALIA, DE BRASI, DE FRANCISCIS, DELMASTRO DELLE VEDOVE,
DI SERIO D'ANTONA, FANFANI, FOLENA, FONTANA, FOTI, FUMA-
GALLI, GASPERONI, GIACCO, GRANDI, GROTTA, IANNUZZI, LET-
TIERI, LUCÀ, LUCCHESI, LUCIDI, LUMIA, MACCANICO, MANCINI,
MANTINI, MAZZUCA, MILANESE, MOLINARI, OSVALDO NAPOLI,
NIGRA, OLIVERIO, ONNIS, PAROLO, RUGGERI, VENDOLA**

Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
in materia di visite agli istituti penitenziari

Presentata il 13 gennaio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 26 luglio, 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » stabilisce, con l'articolo 67, e successive modificazioni, quali figure istituzionali, religiose e ispettive possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione.

Tra queste non sono individuate le figure dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni nel cui territorio sono situati gli istituti penitenziari.

Con la proposta di legge si vuole porre rimedio a questa dimenticanza normativa, anche alla luce delle ragioni e degli scopi di tali visite, ben specificati dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, tra i quali, in particolare, la verifica delle condizioni di vita dei detenuti.

Se partiamo proprio dalle finalità, indicate dal citato regolamento, il riconoscimento del ruolo dei presidenti delle province e dei sindaci appare come una

esigenza funzionale, se non addirittura una necessità. Come si può parlare, infatti, delle condizioni di un istituto penitenziario prescindendo dai problemi sanitari, per i quali la massima autorità sul territorio è il sindaco, o dalle relazioni con la provincia e il comune sugli aspetti urbanistici e edilizi?

Inoltre vi sono anche le questioni degli affidamenti esterni e delle iniziative di formazione e di inserimento lavorativo che coinvolgono a pieno le amministrazioni penitenziarie, le province e i comuni.

Il nostro Paese è pieno di casi in cui gli enti locali, le cooperative e le associazioni del terzo settore interagiscono

con le case circondariali per attivare iniziative e progetti tesi al recupero e al pieno reintegro nella società dei detenuti. Possiamo portare ad esempio la collaborazione fra le amministrazioni locali pisane e il direttore della casa circondariale «Don Bosco», che ha permesso l'attivazione di molte iniziative volte all'inserimento in strutture di accoglienza per chi esce dal carcere.

Questi esempi sono al dimostrazione concreta dell'utilità di prevedere un impegno e una responsabilità maggiori da parte dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni verso la realtà carceraria presente sui rispettivi territori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo la lettera *l)* del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunta la seguente:

« *l-bis)* il presidente della provincia e il sindaco del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario ».

€ 0,26



14PDL0041340